



54033 Marina di Carrara, 30.04.2012

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA**

Indirizzo Telegrafico: Compamare Marina di Carrara
Via Salvetti n° 5 - 54033 MARINA DI CARRARA (MS)

cpcarrara@mit.gov.it

certificata: dm.livorno@pec.mit.gov.it

Servizio: **Personale Marittimo, Attività Marittime e
Contenzioso**

Sezione: Sezione Demanio/Ambiente e Contenzioso

Allegati: 1

Prot. n° **03.03.38/5274**

AL

MARIDIPART
VIA FAX
MARIDROGRAFICO
VIA FAX
PREFETTURA
VIA E-MAIL
QUESTURA DI MASSA
VIA E-MAIL
GRUPPO AERO NAVALE
VIA FAX
COMANDO PROV.LE CARABINIERI
VIA E-MAIL
COMANDO PROVINCIALE VV.FF.
VIA E-MAIL
COMANDO NUCLEO MANOVRA
GUARDIA DI FINANZA
VIA E-MAIL
COMPAMARE LIVORNO
VIA E-MAIL
COMPAMARE LA SPEZIA
VIA E-MAIL
COMPAMARE VIAREGGIO
VIA E-MAIL
DELEMARE MARINA DI MASSA
VIA E-MAIL
AUTORITA' PORTUALE
VIA E-MAIL
MOTOVEDETTA "CP 554"
VIA E-MAIL
SALA OPERATIVA
S E D E
ALBO
S E D E
COMUNE DI CARRARA
VIA FAX - 0585/641337
COMUNE DI MASSA
VIA FAX - 0585/41245
COMUNE DI MONTIGNOSO
VIA FAX - 0585/348197
CLUB NAUTICO
VIA E-MAIL
CIRCOLO DELLA VELA
VIA E-MAIL
COOPERATIVA PESCATORI " MAESTRALE"
VIA E-MAIL
COOPERATIVA PESCATORI "SCIROCCO"
VIA E-MAIL
ASSOCIAZIONE RIVIERA APUANA
presidente@rivierapuana.com
SINDACATO ITALIANO BALNEARI
marcotelara@libero.it
ASSOCIAZIONI IMPRENDITORI BALNEARI
CARRARA
marcopardi@alice.it
ASCOM TUR MASSA SERVIZI Srl
alfredoprospen@alice.it
F.I.BA. CONFESERCENTI
cescoms@tin.it

ASSOCIAZIONE BAGNI CINQUALE

celsius71@libero.it

CONSORZIO RIVIERA TOSCANA – MARINA DI
CARRARA

lenzi5@libero.it

CONSORZIO RIVIERA TOSCANA – MARINA DI
MASSA

vicepresidente@rivieraapuana.com

COOPERATIVA ALTO TIRRENO

alto_tirreno@virgilio.it

COOPERATIVA MARE SICURO

ufficio@coopmaresicuro.it

COOPERATIVA IL DELFINO

ispean@tin.it

Argomento: Trasmissione Ordinanza n°21/2012 datata 30 Aprile 2012.-

Si trasmette per opportuna conoscenza, l'ordinanza in argomento,
con la preghiera di massima diffusione.-

d'ordine
IL CAPO SERVIZIO
PERSONALE MARITTIMO, ATTIVITÀ MARITTIME E
CONTENZIOSO
T.V. (CP) Pierpaolo DANIELI



CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA

Ordinanza n°21 /12 in data 30 aprile 2012

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO E CIRCONDARIO MARITTIMO
MARINA DI CARRARA

Ordinanza di Sicurezza Balneare
n°21/2012

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara, che comprende il territorio dei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

Visto l'art.105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n°88;

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616";

Vista la Legge Regione Toscana 1 dicembre 1998, n° 88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112";

Vista la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006, n°8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Toscana, 5 marzo 2010, n°23/R, "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006, n°8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio";

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 "Modifiche al titolo V della parte



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



seconda della Costituzione”;

Vista la Legge 08 luglio 2003, n°172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;

Visto il D.lgs 18 luglio 2005 n°171 “ Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n.172”;

Visto il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205”;

Visto il Dispaccio n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Visto il Dispaccio n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Visto il Dispaccio n. 02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Vista la propria ordinanza n°12/09 in data 07.04.2009, disciplinante, ai sensi dell’art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara;

Vista la propria ordinanza n°13/09 in data 07.04.2009 disciplinante, nell’ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante comunemente denominato “banana boat”, dell’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), della navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso degli acquascooter o moto d’acqua e natanti simili, nonché l’esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l’ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Vista la propria ordinanza n. 36/2011 in data 06.05.2011;



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



Vista la deliberazione della Regione Toscana n. 136 in data 2 marzo 2009;

Visti gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art.1.

Disposizioni Generali.

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità e efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono, fatto salvo il caso in cui i Comuni competenti stabiliscano un periodo di apertura obbligatorio più ampio.
Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo di apertura sopra indicato laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue), apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**.
Dal 1 maggio al 14 giugno, od anche in altri periodi ove previsto dalle competenti Amministrazioni Comunali, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.
3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni rivieraschi provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. In tal caso le stesse Amministrazioni civiche devono controllare la permanenza in loco della segnaletica e, se del caso, devono provvedere all'immediato ripristino della stessa.
4. Il servizio di salvamento può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e le associazioni di concessionari, che intendono organizzare il servizio di salvamento per conto dei propri associati, devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



salvataggio* contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali si intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.

Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.

In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.

5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, come indicato nelle norme che seguono, qualora vi sia frequenza di spiaggia.

Art.2.

Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. Durante la stagione balneare, che va dal 1 maggio al 30 settembre, la zona di mare per una distanza di **300** metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.
 - 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** (con le seguenti dimensioni: 400 mm di diametro, 740 mm di altezza, capacità di 36 lt.) saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di **50** metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.

È consentito, previa autorizzazione di questa Capitaneria di Porto, che i Comuni costieri o più titolari di concessioni possano assicurare il segnalamento suddetto anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda, in relazione alla conformazione della costa, un numero di gavitelli adeguato in considerazione delle loro caratteristiche e dimensioni. Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche alla ubicazione dei segnalamenti o prevedere un numero maggiore degli stessi, anche limitatamente a determinati tratti di costa. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, provvedere ai sensi di quanto sopra disposto.
 - 1.2. Ai gavitelli di segnalazione della zona di mare riservata ai bagnanti è vietato l'ormeggio di natanti, anche se all'esterno della zona di mare interdetta.
 - 1.3. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: **"ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO"**.
 - 1.4. I concessionari, per un tratto delle aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).

- 1.5. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc.), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, si raccomanda al gestore di segnalare tali pericoli. In particolare, nei tratti di litorale interessati dalla presenza di ostacoli quali barriere soffolte poste a tutela della costa da fenomeni erosivi, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti dalla risacca e dal moto ondoso. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali ostacoli.

Nelle spiagge e negli specchi acquei antistanti le aree demaniali ubicate nel Comune di Massa in cui sono presenti opere di difesa della costa realizzate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Massa-Carrara a fini antierosivi, è **pericolosa la balneazione** ed in particolare l'effettuazione di tuffi da terra e da mare.

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **08:30** e le **19:30 E' VIETATO:**

- 2.1 il transito di qualsiasi unità navale, windsurf e Kitesurf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili e delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- 2.2. l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
- 2.3. è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kitesurf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, se appositamente autorizzati, devono aver cura di separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato a surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.
3. Chiunque compia attività subacquee, anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, ovvero operi con autorespiratore, è obbligato a segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca e dopo il tramonto un fanale giallo intermittente per sub non pescatore), o con analoghi segnali issati su unità navali.



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



Art.3.
Zone di mare vietate alla balneazione.

1. La balneazione E' VIETATA :
 - a. nei porti;
 - b. nel raggio di metri 100 dalle imboccature dei porti, dalle strutture portuali, con eccezione di quanto previsto di seguito, e dalle navi ancorate nella rada del porto di Marina di Carrara;
 - c. nello specchio acqueo che si estende per 10 mt. dalla struttura portuale di ponente, così come previsto nell'Ordinanza n. 52/2008 in data 25.07.2008 di questa Capitaneria di Porto, alla quale si fa espresso rinvio;
 - d. all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
 - e. nei canali e nei corsi d'acqua che sfociano in mare;
 - f. nello specchio acqueo che si estende per 340 metri verso sud-est dalla foce del torrente Lavello, ivi compresa la foce dello stesso per la presenza di relitti subacquei;
 - g. nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale marittima denominata "Rimessaggio Marchini" di Marina di Massa località Partaccia per la presenza di unità in movimento;
 - h. nello specchio acqueo sottostante il pontile di Marina di Massa e fino alla distanza di 5 metri dallo stesso;
 - i. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Art.4.
Servizio di salvataggio.

1. La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
2. Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore 09,00 alle ore 19,00 (ORARIO DI BALNEAZIONE).
I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite nella "**scheda censimento**" in **allegato n°1** alla presente ordinanza.
Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti/bagnini, in ragione di uno ogni 80 metri di fronte a mare o frazioni, muniti di brevetti per il salvamento in mare in corso di validità, rilasciati dagli Enti/Associazioni riconosciuti a termini di legge.
3. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.
4. Il servizio di salvataggio per gli impianti tipo piscine e vasche, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, deve essere disimpegnato da assistenti



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



bagnanti dedicati secondo le modalità previste dalla Legge Regionale Toscana del 9 marzo 2006, n. 8, e dal relativo Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010, n. 23/R.

5. Nel periodo di tempo compreso tra le ore 13:30 e 15:30 è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori (di ampiezza massima non superiore a 80 mt.), anziché per ogni singolo stabilimento. In tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata. In caso di totale assenza di sorveglianza (prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19,00) devono essere issate contemporaneamente la bandiera rossa e gialla.
6. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono:
 - indossare una maglietta di colore rosso con la scritta "Salvataggio";
 - essere dotati di fischietto;
 - essere impiegati per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, anche mediante l'invio della scheda di segnalazione in allegato n°2 alla presente ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
 - stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 7, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
7. Presso ogni postazione di salvataggio – dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri – devono essere prontamente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:
 - un binocolo;
 - due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri o del tipo "bay-watch", da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare, collocato in prossimità della battigia;
 - un paio di pinne;
 - ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti, durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio e una calotta di colore rosso vivo.Inoltre, presso ogni stabilimento balneare deve essere presente un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
8. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - apposita comunicazione all'Autorità Marittima da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui lo stesso si fa carico della responsabilità



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua ed il numero e le caratteristiche dei mezzi utilizzati;

- titolarità di patente nautica in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di: dispositivo di retromarcia; pinne; coltello; cima di traino con moschettoni; stacco di massa di scorta, fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora; apparato radio di comunicazione VHF marino;
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare: idoneo casco protettivo, scarpe in neoprene o tipo ginnastica, giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso, che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

9. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto (o bay-watch), con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.
10. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteomarine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
11. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - 11.1. tre bombole individuali di ossigeno monouso, da un litro, con valvola di regolazione e mascherina o, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile da 2 litri con manometro ed erogatore;
 - 11.2. una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - 11.3. un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - 11.4. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
12. Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



centrale, che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso di cui al precedente comma 11 del presente articolo.

13. Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza (**allegato n°3**).

Art.5. Esercizio della pesca.

1. L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 2, **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri **300** dalle spiagge durante la stagione balneare tra le ore **08:30** e le **19:30**, ovvero in presenza di bagnanti.
Al divieto generale fa eccezione la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti e sui quali sia permesso il transito e/o la sosta. In presenza di scogliere parallele alla costa o di strutture di difesa comportanti la creazione delle cd. "vasche" – zone di mare confinate – tale attività è consentita solamente quando la canna sia impiegata all'esterno della scogliera e rivolta verso il largo. È consentito inoltre l'impiego del rastrello a mano, da usarsi a piedi, il cui uso è comunque vietato nelle giornate festive, in presenza di bagnanti e nell'arco orario compreso tra le ore 09:30 e le ore 19:30.
È comunque sempre vietata la pesca all'interno dei corridoi di lancio, così come definiti nel successivo articolo 7.
2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario frequentate da bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.
3. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
4. Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca). **Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca di appoggio**.
5. È fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

Art.6. Disciplina dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti (c.d. banana boat)

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974 del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al paracadutismo ascensionale ed al



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



rimorchio galleggianti comunemente denominati "banana boat". La materia è altresì disciplinata dalle ordinanze n° 12/09 e n° 13/09 in data 07.04.2009, citate in premessa.

Art.7. Corridoi di lancio.

1. I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - larghezza non inferiore a metri 10;
 - profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
 - delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
 - nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
2. L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.
3. Norme specifiche di comportamento ai fini della sicurezza della balneazione:
 - a) le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
 - b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
 - c) le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
 - d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio. Ai gavitelli di segnalazione dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio di unità, anche se all'esterno del corridoio stesso;
 - e) è fatto divieto di effettuare attività di pesca all'interno dei corridoi di lancio.

Art.8. Disposizioni particolari per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

Fermo restando quanto previsto dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171 e dal D.M. 29 luglio 2008, n°146 in materia di requisiti previsti per la conduzione dei jet-sky (scooter d'acqua e natanti similari), la navigazione di tali unità è disciplinata dalle ordinanze n° 12/09 e n° 13/09 in data 07.04.2009, citate in premessa.



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



Art. 9.
Locazione e noleggio dei natanti da diporto

Fermo restando quanto previsto in materia dal D.lgs 18 luglio 2005 n°171, la locazione e il noleggio di natanti da diporto è disciplinato dalle ordinanze n°12/09 e n°13/09 in data 07.04.2009, citate in premessa.

Art.10.
Prescrizioni particolari

1. Sulle spiagge del Circondario Marittimo è vietato:
 - sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
 - transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e alle persone diversamente abili.
2. Nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle Ordinanze balneari emanate dalle Amministrazioni Comunali nel cui territorio ricadono le predette aree.


Art.11.
Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n° 36/11 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 6 maggio 2011.
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, dell'art. 673 del Codice Penale, dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Marina di Carrara, il 30 aprile 2012.

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Maurizio PAGANINI



Per l'emergenza in mare
e sulle spiagge...



SCHEDA CENSIMENTO

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine e, comunque, da chiunque sia tenuto a istituire o intenda istituire il servizio di salvataggio conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, entro la data di apertura al pubblico della struttura balneare. I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Comune di _____ – località _____

Stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera denominato _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattato di società): Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ (_____) in via _____ n° _____
	N° identificativo dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefonico di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	Indirizzo e-mail _____ – Fax _____
	<input type="checkbox"/> Struttura balneare che si avvale di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura dell'egli addetto/i alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia/spiaggia libera che non si avvale di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____ Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza:
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____
	4. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefonico di rete fissa dell'assistente ai bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente ai bagnanti _____

Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

Firma dell'egli addetto/i alla sorveglianza

(del sito di pubblica utilità Balneari e servizi balneari e bagnanti)

Principali obblighi previsti dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge

- Mantenere operativi i servizi di salvataggio nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata ordinanza;
- Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo di apertura sopra indicato purché l'attività di balneazione sia esclusa e risulti da appositi cartelli ben visibili dagli utenti (eventualmente redatti in più lingue), apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**. Dal 1 maggio al 14 giugno, od anche in altri periodi ove previsto dalle competenti Amministrazioni Comunali, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica;
- Durante l'orario di balneazione (ore 09.00 – 19.00) il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti muniti dei previsti brevetti in corso di validità;
- Se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto; qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile e frazione;
- L'assistente ai bagnanti deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO" ed essere dotato di fischiotto. Egli non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente ai bagnanti deve stazionare nella citata postazione oppure in mare sull'imbarcazione di servizio;
- Presso ogni postazione di salvataggio – dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno 1,80 metri – devono essere permanentemente disponibili: un binocolo; due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri o del tipo "baywatch", da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno, lunga almeno 300 metri e munita di cintura o bretella o di salvagente anulare, collocato in prossimità della battigia; un paio di pinne; presso ogni stabilimento balneare deve essere presente un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome dello stabilimento balneare, munito di cavetto a festoni e dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante di almeno 30 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso, dove sono tenute pronte all'uso le prescritte dotazioni di pronto soccorso;
- Esporre un tabellone con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dall'Ordinanza stessa; segnalare con idonee ed apposite boe di colore rosso le zone a mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (300 mt. dalla costa) con boe di colore rosso.

Eventuali violazioni della stessa saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito e fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza di Sicurezza Balneare, ai sensi degli articoli 673 C.P., artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

DIREZIONE MARITTIMA DELLA TOSCANA
 Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
 Marina di Carrara

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI - 2012

STRUTTURA BALNEARE		
LOCALITA'		
COMUNE		
DATA		
ORA		
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia metri.....	
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO	
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO	
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	INIZIALI NOME <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SESSO ETA' M F		
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA	<input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME <input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> ALTRO.....	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)	
ANNOTAZIONI		
Nome assistente bagnanti compilatore		

La scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n° **05856467444** o E-mail: cpcarrara@mit.gov.it) entro 24 dall'evento alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, direttamente o tramite la Delegazione di Spiaggia di Marina di Massa (dilmarinadimassa@mit.gov.it)

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO

**ASSICURATO DURANTE LE ORE DI BALNEAZIONE
DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 19,00**

**THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M.
TO 7,00 P.M.**

**DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER
BADEZEIT GARANTIERT VON 9,00 BIS 19,00**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT
L'HORAIRE DE LA BAGNAIDE, DE 9H00 À 19H00**

**TALE SERVIZIO È EFFETTUATO IN FORMA
RIDOTTA DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 15,30**

**SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL
FORM FROM 1,30 P.M. TO 3,30 P.M.**

VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT

LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE DE 13H30 À 15H30

**NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E
SALVATAGGIO AL DI FUORI DEGLI ORARI
SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)**

**OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND
RESCUE ASSURED (FROM 7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)**

**KEINE LEISTUNG WIRD AUßERHALB DER
BERGENANNTEN BADEZEIT GARANTIERT (VON 19,00
BIS 9,00)**

**NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES
HEURES AUCUN SERVICE D'ASSISTANCE ET DE
SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H00)**

**STATO DI PERICOLO !
DANGER!**

**DANGER!
GEFAHR!**